

XXI.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Incidente sull'ordine del giorno* — Annunzio di una domanda d'interpellanza del senatore Vacchelli al ministro del tesoro — Coordinamento del disegno di legge: « Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali » (N. 26) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convalidazione dei decreti reali 25 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali fu autorizzato il prelevamento di somme necessarie per alcune spese ferroviarie dai fondi approvati colle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896, n. 251, pei titoli di cui al n. 81 della tabella annessa alla prima delle citate leggi (cap. n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-1900 » (N. 56) — Approvazione del progetto di legge: « Prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili » (N. 50) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-1900 »* (N. 37) — *Parlano nella discussione generale, il ministro del tesoro ed il senatore Finali, ff. di relatore* — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanze — Approvazione di tutti i capitoli dopo osservazioni del senatore Saredo al capitolo 1° e del senatore Finali, ff. di relatore, al capitolo 49, ed ai quali risponde il ministro delle finanze — *Chiusura di votazione* — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro, di agricoltura, industria e commercio e delle finanze.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Incidente sull'ordine del giorno.

CARDARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARDARELLI. Domando al presidente del Consiglio se può dirmi quando l'onorevole mini-

stro della pubblica istruzione potrà rispondere alla mia interpellanza.

PELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il ministro della pubblica istruzione aveva avuto ieri un miglioramento e credeva di potersi alzare oggi. Ma così non fu. Appena potrà venire in Senato ne avvertirà l'onorevole Cardarelli e risponderà alla sua interpellanza.

CARDARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDARELLI. Ringrazio anzitutto l'onor. presi-

dente del Consiglio della risposta che mi ha data e fo voti per la pronta guarigione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, la cui salute deve essere cara a tutti. Prendo poi atto della dichiarazione che il ministro della pubblica istruzione verrà in Senato non appena potrà, e che prima di accettare sullo stesso argomento interrogazioni nell'altro ramo del Parlamento risponderà alla mia interpellanza, che, per lo stesso decoro del Senato, parmi conveniente sia prima discussa in questa assemblea. Prendo atto pure della promessa che mi sarà dato avviso del giorno nel quale il signor ministro della pubblica istruzione potrà rispondermi e ne ringrazio il presidente del Consiglio.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il ministro dell'istruzione pubblica avendo dichiarato, per mio mezzo, che verrà in Senato non appena potrà, è esclusa la supposizione fatta dall'onor. Cardarelli.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato una domanda d'interpellanza diretta dal senatore Vacchelli al ministro del tesoro sui provvedimenti richiesti dalle attuali condizioni della nostra circolazione cartacea.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Se piace all'onorevole interpellante, e se il Senato acconsente, proporrei che lo svolgimento di questa interpellanza sia iscritto all'ordine del giorno della seduta del 5 febbraio.

VACCHELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VACCHELLI. Ringrazio l'onorevole ministro, e consento che la mia interpellanza sia svolta il giorno 5 febbraio.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, rimane dunque stabilito che questa interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno del 5 febbraio prossimo.

Coordinamento del disegno di legge: « Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali » (N. 26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Coordinamento del disegno di legge: « Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Astengo per riferire sul coordinamento di questo disegno di legge.

ASTENGO, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale si è riunito d'accordo col senatore Saredo per coordinare il testo del disegno di legge, approvato ieri per alzata e seduta. Il senatore Ferraris non intervenne, ma dette mandato di fiducia all'Ufficio centrale.

Il testo del progetto coordinato è il seguente:

Art. 1.

Quando le Giunte municipali o le Commissioni locali omettano di formare in tempo utile le matricole ed i ruoli delle tasse e delle entrate patrimoniali, e quando risulti che le tasse e i dazi non sono attuati e riscossi nei modi e nei termini prescritti, il prefetto vi provvede d'ufficio mediante invio di un commissario con le facoltà spettanti alle Giunte o alle Commissioni medesime.

La spesa dell'invio del commissario è liquidata dal prefetto e anticipata dal comune, al quale compete l'azione di rivalsa contro chi ha resa necessaria la spesa stessa.

La responsabilità è dichiarata dalla Giunta provinciale amministrativa, o sopra istanza del Consiglio comunale, o sopra denuncia del prefetto o del sottoprefetto.

Contro la decisione della Giunta provinciale è ammesso ricorso alla Sezione IV del Consiglio di Stato, che pronunzia anche in merito.

Se la trascuranza nella esazione riguardi i dazi deliberati, il prefetto, sentito il Consiglio comunale, e su conforme deliberazione della Giunta provinciale amministrativa, può ordinarne l'appalto per durata non maggiore di un quinquennio.

Art. 2.

I tesoriери comunali e provinciali sono responsabili in proprio di ogni pagamento fatto sopra mandato non emesso a norma di legge,

od irregolare nella forma, o che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio reso esecutorio, o che non sia corredato dalle rispettive deliberazioni ne' casi previsti dall' articolo 7 della presente legge.

Le contestazioni sulla regolarità dei mandati, sono decise dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti, il quale non ha effetto sospensivo.

Art. 3.

Le somme disponibili dei comuni e delle provincie devono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o da questo garantiti; quelle eccedenti gli ordinari bisogni di amministrazione devono essere depositate alla Cassa dei depositi e prestiti, o alle Casse postali di risparmio o in conto corrente presso Banche di emissione o presso i propri agenti di riscossione, quando sia interceduto apposito patto approvato a norma di legge.

L'acquisto d'immobili potrà essere autorizzato soltanto quando essi siano necessari ad un uso pubblico, ed in questo caso si seguono le norme prescritte dalla legge 21 giugno 1896, n. 218.

Ai depositi delle Casse postali non è applicabile il disposto degli articoli 4 e 6 della legge 27 marzo 1875, n. 2779 (serie 3^a).

La conferma dei depositi deve essere data dal Ministero delle poste, oltrechè al tesoriere, anche al capo dell'Amministrazione nel cui interesse venne fatto il deposito.

Art. 4.

Le cauzioni per l'esecuzione dei contratti nell' interesse dei comuni e delle provincie dovranno prestarsi in denaro, od in titoli al portatore del debito dello Stato o da questo garantiti, al valore di borsa del giorno precedente.

Sono estese a tali cauzioni le disposizioni che regolano il versamento nella Cassa dei depositi e prestiti delle cauzioni nei contratti con lo Stato.

In via di eccezione la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare che per speciali contratti la cauzione sia data mediante prima

ipoteca sui beni stabili, il cui valore, accertato, occorrendo, da periti scelti dalla Giunta provinciale amministrativa, sia doppio di quello della cauzione da prestare.

Art. 5.

I proventi dei dazi e delle tasse comunali, come pure i beni destinati ai pubblici servizi, non possono formare oggetto di procedimento esecutivo.

Le entrate patrimoniali iscritte in bilancio sono, a tale effetto, pareggiate ai proventi suddetti per l'esercizio in corso.

Art. 6.

Ogni anno, sulla proposta della Giunta, il Consiglio comunale delibera il ruolo delle rendite patrimoniali comunali, che viene pubblicato all' albo pretorio.

Le nuove iscrizioni e le variazioni di partita sono notificate agli interessati per mezzo del messo comunale.

Dopo un mese dalla pubblicazione e notificazione, il ruolo viene rimesso al prefetto, che decide, sentito il Consiglio di prefettura, sui ricorsi che nel frattempo gli siano stati prodotti, e lo rende esecutorio.

La riscossione avviene con la procedura privilegiata stabilita per la tassa di registro col Regio decreto 20 maggio 1897, n. 236, con le seguenti modificazioni:

L'atto d'ingiunzione è emesso dal sindaco e notificato al debitore per mezzo del messo comunale.

In caso di opposizione in via giudiziaria, l'atto relativo dev'essere notificato al sindaco del comune entro un mese dalla notificazione dell'atto d'ingiunzione. La competenza è del pretore per tutte le controversie il valore delle quali non ecceda le L. 1500 e del tribunale civile per quelle di valore superiore alla somma predetta.

Tale procedura è pure applicabile alla riscossione dei residui attivi liquidati nella decretazione dei conti.

Con le stesse norme si eseguirà la riscossione delle rendite patrimoniali e dei residui attivi delle provincie.

Art. 7.

Agli articoli 135, comma 3°, e 225, comma 7° della legge 4 maggio 1898, n. 164 sono sostituiti i seguenti:

Art. 135, comma 3°. — Di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, e sullo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria.

Art. 225, comma 7°. — Delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, e sullo storno da un articolo ad altro di una stessa categoria.

Art. 8.

Nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, e nei modi indicati dall'art. 180 della legge 4 maggio 1898, n. 164, spetta al sindaco ed al presidente della Deputazione provinciale di provvedere al pagamento delle spese fisse; e spetta alla Giunta municipale ed alla Deputazione provinciale di deliberare sulla erogazione dei fondi a calcolo per le spese variabili, e dei fondi per le spese impreviste.

Possono però il sindaco e il presidente della Deputazione provinciale, in via di urgenza, ordinare spese sui detti fondi, con obbligo di darne notizia alla Giunta municipale, o rispettivamente alla Deputazione provinciale, nella prima adunanza per averne la ratifica.

Gli assegnamenti fatti in bilancio non possono essere accresciuti da entrate o profitti di qualsiasi provenienza.

Art. 9.

Al 1° paragrafo dell'articolo 184 della legge 4 maggio 1898, num. 164, è sostituito il seguente:

«L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae sino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso».

Art. 10.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere sottoporrà all'approvazione del Consiglio il conto, munito della sua firma, e corredato di tutti gli atti giustificativi.

Il conto è presentato al Consiglio accompagnato dalla relazione dei revisori e da quella della Giunta municipale o della Deputazione provinciale.

Scaduti i termini indicati nel presente articolo, ove sia trascorso il periodo della Sessione primaverile, i Consigli comunali saranno convocati straordinariamente per la discussione del conto, in modo che questa sia compiuta prima dell'apertura della Sessione d'autunno.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se ha qualche osservazione a fare intorno al testo del progetto di legge coordinato testè letto.

Nessuno facendo osservazioni, s'intende che il progetto di legge rimane approvato dal Senato nel testo coordinato di cui ha dato lettura il relatore senatore Astengo.

Il progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, rimanderemo a più tardi la votazione a scrutinio segreto inscritta all'ordine del giorno, discutendo prima altri progetti di legge che potranno così essere votati nella seduta d'oggi.

Approvazione del disegno di legge: «Convalidazione dei decreti reali 25 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali fu autorizzato il prelevamento di somme necessarie per alcune spese ferroviarie dai fondi approvati colle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896, n. 251, nei titoli di cui al n. 81 della tabella annessa alla prima delle citate leggi (capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-1900)» (N. 56).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

«Convalidazione dei decreti reali 20 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali fu autorizzato il prelevamento di somme necessarie per alcune

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

spese ferroviarie dai fondi approvati con le leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896 n. 251, pei titoli di cui al n. 81 della tabella annessa alla prima delle citate leggi (cap. n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900 ».

Prego il signor senatore segretario Chiala, di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge :

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti, coi quali durante l'esercizio finanziario 1899-900, furono autorizzate le prelevazioni del complessivo ammontare di L. 373,473 70 in conto residui descritti nella annessa tabella A dal fondo per spese ferroviarie stanziato a tutto l'esercizio 1898-99 in base alle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251, inscritto, per l'esercizio 1899-900, al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa pel Ministero dei lavori pubblici.

TABELLA A.

Sviluppo per capitoli delle prelevazioni eseguite nel corrente esercizio finanziario 1899-900 dai residui dell'esercizio 1898-99 della somma a calcolo, autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896, n. 251, relativa ai titoli di spesa di cui al n. 81 della tabella annessa alla prima delle anzidette leggi.

Decreti Reali di autorizzazione	Capitoli del bilancio 1899-900 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Data e numero	Numero	
25 agosto 1899, n. 351.	558	Linea Ceva-Ormea	163,473 70
032 ottobre 1899 n. 388	240	Linea Eboli-Reggio	210,000 »

ALLEGATO ALLA TABELLA A.

Data e Numero dei Decreti Reali autorizzanti i prelevamenti	Capitoli del bilancio 1899-900		Somme prelevate dai residui dell'esercizio 1898-99	Ripartizione delle somme prelevate ai tronchi di ciascuna linea		Oggetto della spesa autorizzata
	Numero	Denominazione		Somma occorsa per ogni tronco	Denominazione dei tronchi	
Decreto Reale 25 agosto 1899 n. 351.	558	Linea Ceva-Ormea	163,473 70	163,473 70	Val d'Inferno Ormea	Compenso a tacitazione di vertenze ed a transazione di lite concordato con atto 14 luglio 1899.
Decreto Reale 23 ottobre 1899 n. 388.	240	Linea Eboli-Reggio	210,000 »	210,000 »	Vallo-Pisciotta . .	Compenso a tacitazione di vertenze ed a transazione di lite concordato con atto 3 ottobre 1899.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 3 della legge 12 luglio 1894, n. 318, e 5 della legge 27 giugno 1897, n. 228;

Visto l'articolo 38 del testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Ritenuto che pel fondo di riserva relativo agli aumenti di liquidazione, alle transazioni di vertenze, agli interessi, alle maggiori spese imprevedute per le ferrovie complementari e ad ogni altra spesa dipendente da contestazioni afferenti all'azienda ferroviaria, complessivamente furono stanziati, a tutto l'esercizio finanziario 1898-99, lire 38,735,585, delle quali lire 28,555,128 vennero autorizzate al n. 81 della tabella annessa alla succitata legge 12 luglio 1894, lire 6,500,000 dalla legge 30 giugno 1896, n. 251, e lire 3,680 457 dalla legge 27 giugno 1897, n. 228;

Che con Nostri precedenti decreti furono autorizzati venticinque prelevamenti dall'anzidetto

fondo di riserva dell'ammontare complessivo di lire 32,115,065 67, imputandoli per lire 30,285,577 90 alle lire 35,055,128 stanziati in base alla complessiva spesa autorizzata dalle citate leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e per lire 1,829,487 77 alle lire 3,680,457 stanziati in base alle autorizzazioni della legge 27 giugno 1897 dianzi citata;

Che pertanto del fondo di riserva in parola sono tuttora disponibili lire 6,620,519 33, delle quali lire 4,769,550 10 costituite dai residui della complessiva spesa autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896, n. 251, e lire 1,850,969 23 rappresentate dai residui delle somme stanziati a tutto l'esercizio 1898-99 in base alla spesa autorizzata dalla legge 27 giugno 1897, n. 228;

Che devesi ora provvedere ad altra spesa relativa alla costruzione delle ferrovie complementari, dipendente da transazione concordata a tacitazione di vertenze afferenti alla esecuzione di un tronco ferroviario della linea Ceva-Ormea, ritenuta conveniente nello interesse dello Stato; per la quale spesa occorre di autorizzare dal succitato fondo di riserva un nuovo prelevamento di lire 163,473 70 da imputarsi

alle suesposte lire 4,769,550 10 costituenti i residui disponibili dei fondi stanziati a tutto l'esercizio finanziario 1898-99, in base alla spesa autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896, e da portarsi in aumento, in conto residui 1898-99, al capitolo n. 558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal succitato fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni ferroviarie, approvato colle leggi 12 luglio 1894, n. 318; 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228, è autorizzato un ventiseiesimo prelevamento di lire centosessantatremila quattrocentosettantatre e centesimi settanta (lire 163,473 70) da imputarsi ai residui delle lire 35,055,128 stanziati a tutto l'esercizio finanziario 1898-99, in base alle citate leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896, e da portarsi in aumento ai residui del detto esercizio 1898-99 del capitolo n. 558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1899-900 (linea Ceva-Ormea).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 agosto 1899.

Firmato: UMBERTO.

Controfirmato: LACAVA.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 3 della legge 12 luglio 1894, n. 318, e 5 della legge 27 giugno 1897, n. 228;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Ritenuto che pel fondo di riserva relativo agli aumenti di liquidazione, alle transazioni di vertenze, agli interessi, alle maggiori spese impreviste per le ferrovie complementari e ad ogni altra spesa dipendente da contestazioni afferenti all'azienda ferroviaria, complessivamente furono stanziati, a tutto l'esercizio finanziario 1898-99, lire 38,735,585, delle quali lire 28,555,128 vennero autorizzate al n. 81 della tabella annessa alla succitata legge 12 luglio 1894, lire 6,500,000 dalla legge 30 giugno 1896, n. 251, e lire 3,680,457 dalla legge 27 giugno 1897, n. 228;

Che con Nostri precedenti decreti furono autorizzati ventisei prelevamenti dall'anzidetto fondo di riserva dell'ammontare complessivo di lire 32,278,539 37, imputandoli per lire 30,419,051 60 alle lire 35,055,128 stanziati in base alla complessiva spesa autorizzata dalle citate leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896, e per lire 1,829,487 77 alle lire 3,680,457 stanziati in base alle autorizzazioni della legge 27 giugno 1897 dianzi citata;

Che pertanto del fondo di riserva di cui trattasi sono tuttora disponibili lire 6,457,045 63, delle quali lire 4,606,076 40 costituite dai residui della complessiva spesa autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894, n. 318, e 30 giugno 1896, n. 251, e lire 1,850,969 23 rappresentate dai residui delle somme stanziati a tutto l'esercizio 1898-99, in base alla spesa autorizzata dalla legge 27 giugno 1897, n. 228;

Che devesi ora provvedere per altra spesa relativa alla costruzione delle ferrovie complementari, dipendente da transazione concordata a tacitazione di vertenze afferenti alla esecuzione di un tronco ferroviario della linea Eboli-Reggio, ritenuta conveniente nell'interesse dello Stato; per la quale spesa occorre di autorizzare dal succitato fondo di riserva un nuovo prelevamento di lire 210,000 da imputarsi alle suesposte lire 4,606,076 40 costituenti i residui disponibili dei fondi stanziati a tutto l'esercizio 1898-99, in base alla spesa autorizzata dalle leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896 e da portarsi in aumento, in conto residui 1898-99, al capitolo n. 240 dello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-1900;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal succitato fondo di riserva per le spese relative alle costruzioni ferroviarie, approvate colle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228, è autorizzato un ventisettesimo prelevamento di lire duecentodiecimila (210,000), da imputarsi ai residui delle lire 35,055,128 stanziati a tutto l'esercizio finanziario 1898-99 in base alle citate leggi 12 luglio 1894 e 30 giugno 1896, e da portarsi in aumento ai residui del detto esercizio 1898-99 del capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1899-1900 (linea Eboli-Reggio).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 23 ottobre 1899.

Firmato: UMBERTO.

Controfirmato: LACAVA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, il progetto di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili » (N. 50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge: « Prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica

igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili ».

Prego il senatore, segretario, Chiala, di dar lettura del progetto di legge,

CHIALA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 50).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1905, ai Comuni del Regno al disotto di diecimila abitanti, secondo il censimento del 1881, mutui estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e all'interesse del 3 per cento.

Ogni singolo prestito ad interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 20,000, e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a preliminare decreto del Ministero dell'interno.

La somma annuale dei prestiti non potrà eccedere i tre milioni.

(Approvato).

Art. 2.

I Comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti leggi organiche della Cassa dei depositi e prestiti.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

L'onere del Governo per la concessione dei mutui ad interesse ridotto, che si faranno in ciascun anno ai termini dell'articolo 1, non potrà eccedere lire 50 mila.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

I Comuni del Regno che abbiano una popolazione non maggiore di 20 mila abitanti, secondo il censimento del 1881, ed i loro Consorzi potranno ottenere un concorso da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili. Tale concessione sarà fatta, ancorchè i Comuni o i loro Consorzi siensi procurati i capitali, occorrenti per tali opere, indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti; con obbligo peraltro di estinguere i debiti così contratti e di pagarne gli interessi in rate eguali, calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento.

Il concorso dello Stato, da concedersi per Decreto Reale, promosso dai ministri dell'interno e del tesoro, verrà stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che, entro i limiti del progetto, presentato al Governo per ottenere il concorso, risulteranno effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie. Il concorso potrà concedersi per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 25 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

(Approvato).

Art. 4.

L'onere dello Stato per i concorsi che si concederanno in ciascun esercizio, a termini dell'articolo 3 della presente legge, non potrà eccedere la somma di lire 50,000.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 5.

Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati nella presente legge sarà data la preferenza a quei Comuni, nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene.

(Approvato).

Art. 6.

Nei casi della presente legge il limite di cui al primo comma dell'articolo 163 della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, sarà del terzo anzichè del quinto delle entrate ordinarie.

(Approvato).

Art. 7.

Gli effetti della presente legge al momento della sua attuazione, si intenderanno estesi anche a quei Comuni che avessero presso la Cassa depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui di cui agli articoli 1 e 3.

(Approvato).

Art. 8.

Le norme per la esecuzione della presente legge saranno stabilite per mezzo di un regolamento da approvarsi con Decreto Reale sopra proposta dei ministri dell'interno e del tesoro.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà or ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il signor senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-1900 » (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900).

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1899 al 30 giugno 1900, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Prima di intraprendere la discussione dei capitoli, do lettura dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione permanente di finanze, e che suona così:

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare durante la presente sessione un disegno di legge che proroghi a tutto il 1902 la facoltà concessa, con l'art. 13 della legge 3 marzo 1898, n. 47, agl'Istituti di emissione che assumono l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette ».

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Ho chiesto di parlare intorno all'ordine del giorno onde ha termine la pregevolissima relazione della Commissione permanente di finanze, il quale se per ragione di materia riguarda uffici propri del Ministero delle finanze, per ragione di competenza tocca le funzioni del Ministero del tesoro poichè si riferisce alle discipline che reggono gli Istituti d'emissione.

Se io avessi conosciuto quest'ordine del giorno prima che venisse qui argomento a pubblica discussione, io avrei rivolto alla Commissione permanente di finanze le considerazioni e la preghiera che oggi esprimo al Senato augurando accoglienza favorevole alle mie parole.

Il Senato sa come talune provincie abbiano affidate le loro ricevitorie agli Istituti d'emissione i quali le esercitano colla facoltà di fare anticipazioni alle provincie stesse fino al doppio dell'ammontare d'una rata bimestrale della sovrainposta portata dai ruoli di riscossione.

Il servizio delle ricevitorie assunto dagli Istituti d'emissione giova alle provincie per un doppio vantaggio, sia perchè gl'Istituti d'emis-

sione si contentano di un aggio mite, sia perchè le anticipazioni cui essi addiventano agevolano il servizio di cassa per le gestioni provinciali.

Ma per altra parte queste anticipazioni sono in aperta e assoluta contraddizione con uno dei principî essenziali delle discipline introdotte dal 1893 in poi per risanare i nostri Istituti d'emissione, richiamandoli alla sincerità dei loro uffici.

Fra i divieti più provvidi ed assoluti vi fu quello dei conti correnti allo scoperto. Ora per l'appunto qui trattasi di un conto corrente allo scoperto, di uno di quei conti correnti i cui pericoli e i cui danni si sono pur troppo verificati nel periodo in cui i nostri Istituti d'emissione uscirono dalla retta via.

Ben si comprende come per giustificare questo conto corrente d'indole speciale si attinga argomento dalla consistenza del titolo sul quale si fonda, inquantochè la sovrimposta provinciale iscritta nel ruolo di riscossione offre una guarentigia di valida solidità.

Ma poichè eventi straordinari possono rendere (sia pure questa un'ipotesi d'indole superlativa ed eccezionale), manchevole in parte, se non altro, anche la sovrimposta scritta nel ruolo della riscossione, vien meno quella piena certezza del titolo che deve assolutamente essere fondamento di un conto corrente in Istituti bancari bene costituiti.

Il pericolo dei conti correnti allo scoperto è tanto rispetto al buon andamento degli istituti di emissione, che io m'affido il Senato vorrà considerare come un precedente, anche quando si ammette in queste condizioni singolarmente buone; un precedente diverso, in simili materie, è sempre pericolosissimo. Oggi si concede un'eccezione perchè le circostanze particolari sembrano giustificarla, ma segue poi il giorno in cui dalla prima concessione si trae valore per ottenerne altre, si trascura la diversità delle circostanze, si adopera il precedente per aprire il passo ad altre eccezioni, benchè si presentino in condizioni di gran lunga meno favorevoli. L'esperienza insegna che avviene così.

Si è ancora soggiunto da chi più acutamente esaminò questa questione, che questa consuetudine di anticipazioni continue e spesso permanenti, non corrisponde al concetto di una buona amministrazione provinciale.

Vi sono talune provincie le quali non si sono

servite di queste anticipazioni solamente per provvedere temporaneamente al servizio di Cassa rimborsandole appena entra effettivamente la riscossione della sovraimposta. Ma è accaduto, e non so se accada o no in questo momento, che alcune provincie per questa via hanno potuto contrarre e prolungare dei veri mutui simulati e anche per somme abbastanza rilevanti.

Fu per tutto ciò che quando andò in discussione alla Camera dei deputati l'art. 13, oggetto dell'ordine del giorno della Commissione permanente, ebbe luogo una viva ed importante discussione. La Giunta parlamentare, che riferiva intorno al disegno di legge in cui quell'articolo era compreso, non partecipava alle apprensioni cui finora accennai in ordine alle anticipazioni delle ricevitorie degli Istituti di emissione alle provincie.

Ma il dibattimento della Camera dimostrò come la maggioranza di essa non consentisse a lasciar continuare simile facoltà. Allora, in via di conciliazione, si stabilì di prorogare la facoltà stessa fino a tutto il 1900; nè si fece buon viso all'idea di prorogare tale termine fino a tutto il 1902. A mala pena la facoltà delle anticipazioni rimase fino a tutto il 1900 per non rendere troppo aspro il passaggio dell'uno all'altro sistema e per dar modo alle provincie di avvisare alle occorrenze delle loro gestioni.

La questione ebbe eco anche in questo ramo del Parlamento, ma il ministro del tesoro raccomandò al Senato l'approvazione dell'articolo quale era uscito dalla Camera dei deputati, senza prendere impegno di rivederne la disposizione, e il Senato diede il suo consenso.

Avvicinandosi ora la fine del 1900, parecchie delle provincie risollevarono la questione insistendo nel chiedere al Governo che i termini concessi dall'art. 3 siano per lo meno prorogati.

Io, signori senatori, ho l'onore di presiedere il Consiglio di una delle provincie che si vale di questo servizio della ricevitoria provinciale, e che usa delle anticipazioni, però sempre e in modo assoluto a solo servizio di cassa per guisa che solo tratto tratto e mai continuamente profitta della facoltà concessa dalla legge. Ebbi eziandio l'onore di presiedere il primo Congresso nazionale delle rappresentanze delle provincie, nel quale fu espresso il voto che questa facoltà delle anticipazioni fosse mante-

nuta. Ministro del tesoro, adempiendo al dovere di fare eseguire la legge e di restare esattamente fedele ai principî cui occorre siano informati i buoni ordinamenti bancari, seguendo i concetti medesimi del mio egregio predecessore, mandai risposta negativa alle istanze di varie provincie e di recente ancora a quelle di Palermo e di Catania.

L'ordine del giorno, proposto dalla Commissione permanente di finanze, scioglierebbe tassativamente la questione in senso diverso; prorogherebbe il termine dal 1900 al 1902. Io prego la Commissione permanente di considerare anche la forma del suo ordine del giorno, poichè esso non invita il ministro del tesoro a fare studi, a riesaminare la questione, ma senza più a presentare un disegno di legge in termini recisi e precisi.

Con l'approvazione di questo ordine del giorno il Senato anticiperebbe il proprio voto in modo esplicito intorno ad un futuro disegno di legge, il quale per la sua indole appartiene ad una prescrizione riguardante la legislazione sugli Istituti di emissione.

Io intendo quanto si dice da taluno per appoggiare questo prolungamento di termini: vi sono i contratti in corso, lasciamo che abbiano il loro normale compimento. Ma piaccia al Senato di considerare che non vi è contratto, che possa contrapporsi ad una disposizione della legge, violando un principio essenziale da essa sancito come quello del divieto dei conti correnti allo scoperto. D'altronde i contratti, coi quali le ricevitorie furono assunte, contenevano, fu detto in Parlamento, la clausola, che provvedeva la continuazione delle anticipazioni, solo in quanto la legge le avesse successivamente consentite. In ultimo poi, se la questione dei contratti in corso merita riguardo, fu per procedere con riguardo che l'art. 13 non abolì immediatamente la facoltà delle anticipazioni, ma la prorogò invece fino al 1900, cioè mettendo le provincie in tempo di avvisare adeguatamente al da farsi per il regolare andamento della loro amministrazione.

Detto ciò, io debbo tenere e tengo in grandissimo conto il pensiero ed il voto di una Commissione così autorevole. Io perciò l'assicuro che riesaminerò la questione sotto il punto di vista dei contratti in corso, della loro portata e degli impegni che possono esserne scaturiti,

ed apprezzerò le condizioni in cui potrebbero trovarsi talune provincie ove immediatamente con la fine del 1900 cessassero le anticipazioni, e ciò rispetto all'andamento del loro servizio di Cassa e per l'intreccio in cui le anticipazioni di cui oggi si valgono possano trovarsi colle loro gestioni.

Dichiaro alla Commissione di finanze ed al Senato che ove da questo esame, condotto coi criteri ora esposti, mi risultasse la necessità di un provvedimento legislativo, non tralascierò di proporlo; come del pari se mi apparisse di dovere in qualche modo venire in aiuto alle provincie perchè il loro servizio di Cassa non soffra inconvenienti o disagio al primo cessare delle anticipazioni, avviserei ai mezzi sufficienti valendomi anche della Cassa depositi e prestiti, per ricondurre le cose, per quanto è possibile colle discipline che reggono questa istituzione, nella via regolare.

Esposti così i miei propositi, che parmi non contraddicano sostanzialmente all'intento della Commissione di finanze, io la prego di trasformare il suo ordine del giorno, in un altro, col quale essa voglia prendere atto delle mie dichiarazioni.

A me duole che non sia presente oggi il relatore della Commissione permanente di finanze, ma mi lusingo che l'egregio uomo, amico mio, se fosse presente, vorrebbe egli pure consentire a questa mia preghiera.

In ogni caso, siccome siamo appena nel primo mese del 1900, vi sarà sempre tempo sia nella discussione del bilancio del tesoro, sia in altre occasioni e per lui e per altri di tornare sulla questione sollevata dall'ordine del giorno cui io prego oggi di rinunciare.

FINALI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ff. di relatore*. Anche a me dispiace di dover oggi improvvisamente sostenere la discussione di questo bilancio, in mancanza del nostro collega Mezzanotte che con rincrescimento di tutti si trova incomodato; ma spero che sia cosa lieve e che egli si possa trovare presto fra di noi.

Sono molto gravi le considerazioni esposte dall'onorevole ministro del tesoro, il quale, giustamente, nell'esame della questione, ha guardato non soltanto ai bisogni delle amministrazioni provinciali, ma altresì alla conve-

nienza dei contratti per la riscossione delle imposte e sovrimposte e per le relative ricevitorie, nonchè alle regole più sane e più sicure della circolazione delle Banche di emissione.

La questione è quasi tutta riferibile alle Banche di emissione, perchè delle sessantanove provincie italiane ce ne sono sessantaquattro, le cui ricevitorie sono tenute da Istituti di emissione.

Ora può essere che ci sieno delle provincie le quali, sotto la forma di anticipazione di uno o di due bimestri di sovrimposta, nascondano dei veri prestiti; ma non deve far meraviglia se le amministrazioni provinciali si trovino nella condizione in cui si trova costantemente lo Stato.

Che differenza sostanziale c'è tra questa facilitazione concessa alle provincie, e il diritto che ha lo Stato di farsi anticipare delle somme dai Banchi di emissione? Che differenza c'è, aggiungerò io, dai buoni del tesoro, i quali in fondo sono un prestito fluttuante, ma nella loro origine non furono altro che anticipazioni sulle entrate che si dovevano riscuotere?

Dico questo non per contraddire l'on. ministro del tesoro, ma per mostrare che il metodo ora introdotto a favore delle provincie non è fuor di luogo nè irrazionale.

L'on. ministro poi ha soggiunto, e lo spontaneo ricordo mi è piaciuto moltissimo, che egli è presidente di uno dei Consigli provinciali che hanno domandato che questa facilitazione sia mantenuta alle amministrazioni provinciali. Egli ha pur detto d'aver presieduto il primo congresso delle amministrazioni provinciali che s'occupò di questa materia. Ora io lo prego di dare un gran valore al voto espresso da queste rappresentanze degli interessi provinciali, perchè l'opinione pubblica, perchè gli interessi del paese non sono rappresentati da un corpo solo quale è il Parlamento.

Di un voto espresso ad unanimità in una riunione delle rappresentanze provinciali del paese, sono sicuro che l'on. ministro Boselli tiene grandissimo e dovuto conto.

In quanto poi alla dichiarazione da lui fatta di studiare e provvedere in quel modo che gli risulterà più conveniente, lo prego di consi-

derare in particolar modo ad una ipotesi che io gli faccio.

Supponga - e nel congresso che egli presiedette questo fu creduto dimostrare - supponga che sia una necessità per le amministrazioni provinciali, in maggior o minor numero, in più o meno larga misura, ricorrere a queste anticipazioni. Se fate venir meno la facoltà di usare queste anticipazioni, col 31 dicembre di quest'anno, che cosa succederà? Poichè i servizi pubblici provinciali non possono arrestarsi, succederà che dovrete provvedere con misure più o meno tumultuarie, le quali più o meno stieno dentro i confini della legge.

Io ho creduto di dover contrapporre, o dirò meglio, aggiungere questa osservazione a quella del signor ministro, non per sostenere una tesi contraria alla sua, ma per avvalorare gli argomenti da esso adottati, per mostrare l'importanza di studiare bene, presto ed integralmente tutta la questione.

La Commissione di finanze si è occupata dell'ordine del giorno e della sua forma. Il ministro, in quella forma, ha dichiarato di non poterlo accettare.

La Commissione interrogata dal suo onorevole presidente, sentite le dichiarazioni dell'onor. ministro, è disposta a ritirare l'ordine del giorno che aveva proposto, sostituendone un altro che sarebbe questo:

« Il Senato, piglia atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro del tesoro sulla questione delle anticipazioni delle sovraimposte alle provincie da parte delle Ricevitorie provinciali, e passa all'ordine del giorno ».

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro del tesoro*. Io ringrazio vivamente la Commissione permanente di finanze di aver aderito alla preghiera che le ho rivolto.

Le considerazioni aggiunte dal senatore Finali hanno grandissimo valore, ed io lo assicuro che le terrò in conto particolare nell'esame di questa questione la quale, per verità, ha diversi lati e ciascuno di questi lati, come presenta delle difficoltà, così si raccomanda per particolari considerazioni.

Io mi studierò di riesaminarla, lo ripeto, col proposito di conciliare i principî che debbono informare una buona legislazione bancaria cogli interessi delle provincie meritevoli di tutta la sollecitudine del Governo.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, la Commissione permanente di finanze ritira l'ordine del giorno, del quale ho già dato lettura, e vi sostituisce il seguente:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro del tesoro sulle anticipazioni di sovraimposte alle provincie da parte delle Ricevitorie provinciali e passa all'ordine del giorno ».

Il ministro del tesoro ha dichiarato di accettare quest'ordine del giorno, quindi lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo adesso alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,225,404 78
---	--	--------------

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Come è noto al Senato, nel 1895 il mio egregio amico onor. Boselli, ministro allora delle finanze, procedette al riordinamento degli organici del suo Ministero ispirandosi ad eccellenti criteri; e n'ebbe meritata lode. Ma se non poté condurre in porto la sua riforma in tutte le sue conseguenze certo è che ha stabilito principi che sarebbe desiderabile venissero imitati e attuati in tutti gli altri Ministeri.

È accaduto però della riforma da lui compiuta ciò che avviene per le riforme migliori: essa ha portato qualche turbamento nelle condizioni di alcune categorie di benemeriti funzionari dell'amministrazione centrale, deludendo legittime aspettative. Ebbi allora l'onore di presiedere la Commissione Reale, istituita per legge onde provvedere all'applicazione di queste disposizioni.

Si è cercato dalla Commissione, come era, del resto, nostro compito e nostro dovere, di temperare, per gli impiegati che ne erano danneggiati, le conseguenze delle riforme deliberate; ma naturalmente occorrevano altri provvedimenti che, come ho avvertito, l'egregio ministro non ebbe tempo di prendere. Ora lo stato di cose permane; nulla venne fatto per incarnare in ogni parte il concetto a cui si era ispirato l'onor. Boselli; ed è perciò che mi rivolgo ora all'onor. ministro delle finanze per chiedergli se non crede opportuno di procedere ad una modificazione del regolamento organico del personale del suo Ministero, non già per distruggere l'opera del suo predecessore, bensì, come ho detto, per completarla e perfezionarla.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Le condizioni degli impiegati di ruolo del Ministero delle finanze, considerate in rapporto dei loro colleghi degli altri dicasteri, hanno formato oggetto della mia preoccupazione, fin dai primi tempi in cui ho avuto l'onore di reggere l'amministrazione delle finanze.

Io concordo in massima sulle osservazioni esposte dal senatore Saredo, e cioè, che pur seguendo i criteri ispiratori della riforma del 1895, alla quale egli ha accennato, occorrono alcuni temperamenti per eliminare certe discrepanze che si sono manifestate nell'attuazione di essa.

Io credo che si possa provvedere nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle facoltà riservate al potere esecutivo.

Proseguirò gli studi che ho intrapreso a questo proposito, e credo di potere addivenire entro breve termine ad una soluzione, che possa essere soddisfacente anche per il senatore Saredo.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Ringrazio l'egregio ministro delle fatte dichiarazioni e tanto più volentieri lo ringrazio, perchè esse rispondono ai concetti e ai desideri che ho avuto l'onore di esporre. Era poi ben inteso che i provvedimenti che invoco non dovessero importare alcun aggravamento a bilancio; perchè non è dai banchi del Senato che possono venire eccitamenti ai ministri per nuove spese.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il capitolo primo nella somma di L. 2,225,404 78.

(Approvato).

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

2	Assegni agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi e agli inservienti straordinari - Retribuzioni per lavori straordinari	121,180 »
3	Spese d'ufficio	93,500 »
4	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze	46,665 »
5	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	37,000 »
		2,523,749 78
<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei canali Cavour.</i>		
6	Personale amministrativo e d'ordine delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (Spese fisse)	4,162,086 57
7	Assegni agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi e agli inservienti straordinari - Retribuzioni per lavori straordinari	195,420 »
8	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	315,000 »
9	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	112,924 »
		4,785,430 57
<i>Uffici tecnici di finanza.</i>		
10	Personale di ruolo (Spese fisse)	900,601 »
<i>Da riportarsi</i>		900,601 »

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	900,601 »
11	Personale di ruolo ed avventizio pel servizio d'ordine, assegni, compensi e retribuzioni	320,000 »
12	Indennità di viaggio e di soggiorno, e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario	513,000 »
13	Spese di ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti	36,000 »
14	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici (Spese fisse)	19,000 »
		1,788,601 »
	<i>Amministrazione per la formazione del catasto.</i>	
15	Personale tecnico di ruolo dell'amministrazione catastale (Spese fisse)	833,880 »
16	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici	500 »
17	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1º marzo 1886, nn. 5222 e 3682 - (Spesa obbligatoria)	5,117,880 »
18	Spese per gratificazioni e remunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'amministrazione centrale ed esterna del catasto	8,000 »
19	Fitto di locali ad uso delle ispezioni compartimentali del catasto (Spese fisse)	20,000 »
		5,980,260 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
20	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione.	80,000 »
21	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	120,000 »
22	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro superstiti	135,000 »
23	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria	23,400 »
24	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	2,000 »
25	Spese postali (Spesa d'ordine)	23,000 »
26	Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari; carta e cartoni per involgere e formare scatole pei tabacchi lavorati, registri pel giuoco del lotto	1,031,900 »
		1,415,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	1,415,300 »
27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
28	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni	40,000 »
29	Spese casuali	50,000 »
		<hr/> 1,505,300 » <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
30	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	12,659,000 »
31	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a' termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	178,000 »
		<hr/> 12,837,000 » <hr/>
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.</i>	
	Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.	
32	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,590,472 67
33	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Idem)	63,068 »
34	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Idem)	114,067 »
35	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	5,600,000 »
36	Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 - (Spesa obbligatoria)	820,000 »
37	Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio	58,200 »
38	Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, sotto ispettori e conservatori delle ipoteche, bollatori e contabili demaniali retribuiti ad aggio (Spese fisse)	24,000 »
39	Indennità agli ispettori (Idem)	250,000 »
		<hr/> 8,519,807 67 <hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	8,519,807 67
40	Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale	30,000 »
41	Compensi per lavori straordinari tanto per gli impiegati dell'amministrazione centrale, quanto per quelli in provincia, gratificazioni a guardie di finanza e ad agenti della forza pubblica	6,000 »
42	Spese di ufficio variabili e materiale	12,000 »
43	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	582,000 »
44	Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative	46,000 »
45	Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	83,000 »
46	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	3,500,000 »
47	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem)	700,000 »
48	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	4,350,000 »
49	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di miglioramento delle proprietà demaniali	996,000 »

FINALI, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *ff. di relatore*. In questo capitolo, come è dimostrato brevemente nella relazione, è avvenuto un curioso mutamento durante gli stadi che ha percorso questo bilancio prima di arrivare alla presente discussione.

Si cominciò dal proporre una diminuzione di 101 000 lire in paragone dello stanziamento dell'esercizio precedente; poi via via, non solo si è ripristinata la somma di 101 000 lire, ma si domandano 200 000 lire di più di quello che fosse stanziato nell'esercizio 1898-99.

Le ragioni sono addotte in una delle note di variazione, o nel secondo stato di previsione che fu presentato. Ma queste stesse ragioni muovono la Commissione permanente di finanze a sottoporre alcune considerazioni all'onorevole ministro, che se non valgono per il bilancio corrente, che è troppo avanzato (siamo oramai all'ottavo mese di esercizio del bilancio e sarebbe inutile proporvi modificazioni), alcune considerazioni, ripeto, che potrà tener pre-

sente nella discussione del bilancio del prossimo esercizio 1900-901.

Come è che questo capitolo varia tanto? Con una diminuzione di 100 000 lire si arriva ad un aumento di 200 000? Deriva forse da una parola non senza perchè messa nel capitolo, e troppo largamente interpretata.

Non solo vi si mettono tutte le spese di manutenzione straordinaria ma si va oltre i limiti di quelle che sono davvero spese di manutenzione, benchè straordinaria. Sapete cosa succede o può succedere?

Siccome per le opere straordinarie, come sono ampliamenti di edifici, quando eccedono la somma di 30 000 lire, bisogna ricorrere ad un progetto speciale di legge, allora si trova comodo portar la somma tra le spese ordinarie, evitando anche di portarle in distinti capitoli a bilancio, com'è prescritto per le spese straordinarie non superiori a lire 30 000.

Le spese quindi vengono fatte con fondi i quali son dati senza nessuna considerazione all'obbietto loro speciale; vale a dire si fanno

spese straordinarie mettendole nei capitoli delle spese ordinarie per oggetti, che sono così sottratti alla considerazione ed all'approvazione del Parlamento.

Nelle spiegazioni date agli aumenti si trova la conferma di quanto io dico: ora è una ricostruzione, ora è un ampliamento, ora un nuovo adattamento di edificio, opere che non andrebbero incluse fra quelle di manutenzione, sia pure straordinaria.

Io prego pertanto il signor ministro in nome della Commissione permanente di finanze di voler esaminare se sul bilancio del prossimo esercizio, nello stanziamento proposto al capitolo corrispondente a questo che porta il numero 49, per l'esercizio 1899-900, non vi sia qualche spesa che si riferisca ad opere le quali, secondo la lettera e lo spirito debbano fare oggetto di legge speciale, o per lo meno di apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio.

Bisogna curare che quelle garanzie, quelle procedure che la legge di contabilità non senza perchè volle, non siano frustrate.

Non faccio alcuna proposta; raccomando allo studio dell'onorevole ministro l'argomento, che è di qualche importanza.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. L'osservazione fatta dal senatore Finali a proposito di questo capitolo si era presentata anche a me, anche prima di esser ministro e cioè fin da quando ebbi occasione di esaminare il bilancio della spesa del Ministero delle finanze come relatore alla Camera dei deputati.

Riconosco che in massima parte le osservazioni del senatore Finali hanno fondamento. Io

però mi era arrestato alla considerazione, che, trattandosi di una vasta quantità di fabbricati demaniali, si manifesta sovente la necessità di riparazioni anche di carattere straordinario ed improvviso. Di modo che l'apparente anomalia, che il capitolo stesso presenta, conglobando anche spese straordinarie, si può spiegare col fatto che esse hanno carattere di ordinarietà, perchè si ripetono ogni anno.

Capisco che certe volte vi ha forse un po' di eccesso soprattutto in caso di ampliamenti.

Prometto quindi ben volentieri all'Ufficio centrale che studierò l'argomento sotto questo aspetto per vedere di rendermi esatta ragione della natura di tutte le spese del capitolo e mettere nella parte straordinaria quelle che non avessero carattere di ordinarie.

Ripeto però che parecchie di queste spese straordinarie trovano qui la loro sede opportuna, perchè si ripetono, in una certa media, normalmente ogni anno.

FINALI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *ff. di relatore*. La Commissione permanente di finanze ringrazia l'onor. ministro delle sue dichiarazioni.

Aggiungerò solo che lo studio che la Commissione desidera, sarebbe quello di vedere che fra le spese alle quali si può provvedere con quel fondo di spese dato nella parte ordinaria del bilancio, non vi siano comprese anche delle nuove opere, e delle spese le quali regolarmente dovrebbero entrare nella parte straordinaria in capitoli speciali o per appositi progetti di legge, secondo la loro importanza.

PRESIDENTE. Se nessun altro fa osservazioni metto ai voti il capitolo 49 nella cifra che ho letto di L. 996,000.

(Approvato).

50	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spesa obbligatoria) .	220,000 »
51	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,155,000 »
52	Spese di materiale, compensi e indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi	50,000 »
53	Fitto di locali (Spese fisse)	306,130 »
		22,555,937 67
Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).		
54	Personale di ruolo (Spese fisse)	76,262 50
55	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori - Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio	35,000 »

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

		111,262 50
56	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	116,000 »
57	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Spesa obbligatoria)	350,000 »
58	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	24,600 »
59	Spese per imposte e sovrimeposte (Spesa obbligatoria e d'ordine) .	264,000 »
60	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	29,000 »
61	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		<hr/> 906,862 50 <hr/>
	Asse ecclesiastico.	
62	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni e compensi per lavori straordinari (Spese fisse)	24,000 »
63	Spese di amministrazione	70,000 »
64	Spesa occorrente per tasse di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale	7,000 »
65	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	200,000 »
66	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	200,000 »
67	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	480,000 »
68	Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	110,000 »
		<hr/> 1,091,000 » <hr/>
	Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.	
69	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 luglio 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	19,000 »

<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>		
70	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	3,673,560 90
71	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	220,000 »
72	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate agli ispettori compartimentali ed alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	133,400 »
73	Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	470,000 »
74	Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale	7,500 »
75	Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie delle imposte dirette, ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse	40,000 »
76	Anticipazioni delle spese occorrenti per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1898-1902 - articolo 58 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 237 (Spesa obbligatoria)	4,000 »
77	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 276, ed articolo 62 del regolamento relativo (Spesa obbligatoria e d'ordine)	50,000 »
78	Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	106,760 »
79	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	20,000 »
80	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236 (Spesa obbligatoria)	60,000 »
81	Spese di coazioni e di liti (Idem).	60,000 »
82	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Idem)	530,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,375,220 90

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	5,375,220 90
83	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine)	200,000 »
84	Restituzioni e rimborsi (Idem)	11,000,000 »
85	Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	204,000 »
		16,779,220 90
	<i>Amministrazione delle Gabelle.</i>	
	Spese generali.	
86	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	14,878,122 50
87	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	1,270,000 »
88	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	420,000 »
89	Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'amministrazione delle gabelle e sussidi ai loro superstiti	35,000 »
90	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	30,000 »
91	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	883,500 »
92	Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria	540,000 »
93	Laboratori chimici delle gabelle - Personale di ruolo (Spese fisse)	78,290 »
94	Spese di materiale - Assegni, compensi ed indennità al personale - Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle	40,000 »
95	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	30,000 »
96	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	18,254,912 50

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	18,254,912 50
97	Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Spesa obbligatoria)	110,000 »
98	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	550,000 »
		18,914,912 50
	<i>Tasse di fabbricazione.</i>	
99	Paghe al personale subalterno (Spese fisse)	464,346 »
100	Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	400,000 »
101	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Spesa d'ordine)	90,000 »
102	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	1,570,000 »
103	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	30,000 »
104	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, assegni e mercedi al personale straordinario incaricato della vigilanza sulle officine di gas-luce ed energia elettrica e della applicazione e riparazione di congegni meccanici; spese per misure di previdenza a favore del personale medesimo ed altre diverse relative alle tasse di fabbricazione	418,000 »
105	Fitto di locali (Spese fisse)	1,000 »
		2,973,346 »
	<i>Dogane.</i>	
106	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,363,374 »
107	Spese d'ufficio ed indennità (Idem)	90,000 »
108	Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate	115,000 »
		3,568,374 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	3,568,374 »
109	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3 ^a), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale	15,000 »
110	Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane	175,600 »
111	Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	32,000 »
112	Spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari ed altre spese di servizio	62,000 »
113	Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri e spese per la loro conservazione	7,000 »
114	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria).	1,450,000 »
115	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, e quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 (Spesa d'ordine)	280,000 »
116	Fitto di locali (Spese fisse)	100,000 »
	<i>Dazio di consumo.</i>	5,689,974 »
117	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno, competenze delle Commissioni e compensi per lavori straordinari. (Leggi 8 agosto 1895, n. 481 e 14 luglio 1898, n. 302)	12,000 »
	<i>Amministrazione delle Privative.</i>	
	<i>Spese generali.</i>	
118	Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative (Spese fisse).	31,564 16
119	Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-agenti ed ex-operai dell'amministrazione delle privative e sussidi ai loro superstiti	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	61,564 16

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	61,564 16
120	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	25,000 »
121	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	15,000 »
122	Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	80,000 »
		<hr/> 181,564 16
	Servizio del Lotto.	
123	Personale di ruolo (Spese fisse)	585,244 46
124	Spese d'ufficio (Idem)	17,400 »
125	Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inservienti	74,960 »
126	Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre	15,000 »
127	Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto (Spesa obbligatoria)	29,000 »
128	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	5,335,000 »
129	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	33,300,000 »
130	Fitto di locali (Spese fisse)	18,960 »
		<hr/> 39,375,564 46
	Tabacchi.	
131	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	401,999 39
132	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Idem)	966,851 31
133	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi	90,000 »
134	Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, per indennizzi, infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione (Spesa obbligatoria)	7,750,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 9,208,850 70

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	9,208,850 70
135	Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie (Spesa obbligatoria).	325,000 »
136	Sussidio da versarsi alla cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture	<i>per memoria</i>
137	Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori straordinari e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi	30,000 »
138	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	<i>per memoria</i>
139	Spese inerenti al servizio delle coltivazioni sperimentali, per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili; fitto di terreni e di locali, indennità, mercede agli operai ed altre	50,000 »
140	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	25,000,000 »
141	Spese per l'agenzia governativa a New York per l'acquisto dei tabacchi d'America	50,000 »
142	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria)	995,000 »
143	Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (Idem).	1,420,000 »
144	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	150,000 »
145	Spese d'ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale	95,000 »
146	Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	90,000 »
		37,413,850 70
	Sali.	
147	Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse).	89,164 15
148	Paghe agli operai delle saline (Spesa obbligatoria)	555,000 »
149	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	1,270,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,914,164 15

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	1,914,164 15
150	Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestare servizio in località malsane	15,500 »
151	Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato (Spesa obbligatoria)	267,000 »
152	Compra dei sali (Idem)	1,900,000 »
153	Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito (Idem)	1,700,000 »
154	Spese diverse pel servizio delle saline comprese quelle per le indennità di trasferte e compensi per lavori straordinari	50,000 »
155	Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo (Spesa obbligatoria)	80,000 »
156	Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Idem)	15,000 »
157	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (Spesa d'ordine)	180,000 »
	<i>Tabacchi e sali (Spese promiscue).</i>	6,121,664 15
158	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	245,601 64
159	Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi per spese di scritturazione (Idem)	10,000 »
160	Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	905,000 »
161	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (Spese fisse)	80,500 »
162	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinoiere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari	10,000 »
163	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi	14,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,265,101 64

	<i>Riporto</i>	1,265,101 64
164	Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi (Spesa d'ordine)	3,505,000 »
165	Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua	20,000 »
166	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	5,000 »
167	Fitto di locali (Spese fisse)	157,000 »
		4,952,101 64
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
<i>Servizi diversi.</i>		
168	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	230,944 90
169	Assegni di disponibilità (Idem)	8,000 »
170	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Idem)	54,190 »
171	Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi delle imposte dirette, delle dogane e dell'amministrazione esterna dei tabacchi, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col regio decreto 29 agosto 1897, n. 512	135,140 »
		428,274 90
Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
<i>Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari.</i>		
172	Acquisti eventuali di stabili	30,000 »
173	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 (Spesa obbligatoria)	30,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	60,000 »

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	60,000 »
174	Pagamento al comune di Cagliari delle somme portate dalla sentenza della Corte di appello di Roma 26 maggio 1891	674,269 29
175	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli durante l'esercizio 1899-900	28,800 »
		<hr/> 763,069 29
	Asse ecclesiastico.	
176	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	9,000 »
177	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	65,000 »
178	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	58,000 »
179	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	250,000 »
		<hr/> 382,000 »
	Beni delle confraternite romane.	
180	Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	30,000 »
181	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguito dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	60,000 »
182	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Idem)	90,000 »
		<hr/> 180,000 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
183	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	5,000 »
184	Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	3,000 »
185	Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (Spesa d'ordine)	1,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 9,500 »

	<i>Riporto</i>	9,500 »
185 <i>bis</i>	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo Catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23 (Spesa obbligatoria)	335,000 »
	<i>Amministrazione delle gabelle.</i>	344,500 »
186	Ampliamento della caserma della guardia di finanza al piano della Fugazza (Vicenza)	14,000 »
187	Costruzione di un edificio ad uso di caserma delle guardie di finanza in Brancaleone (Reggio Calabria)	7,200 »
188	Costruzione di una caserma pel distaccamento delle guardie addette alla vigilanza doganale al confine dei Bagni di Craveggio (Novara)	22,000 »
189	Lavori di ampliamento della caserma ad uso delle guardie di finanza alle saline di Volterra (Pisa)	6,500 »
(a)		
191	Costruzione di un fabbricato ad uso delle guardie di finanza a Capo Spartivento (Reggio Calabria)	8,000 »
192	Costruzione di una caserma per la guardia di finanza a Palizzi (Reggio Calabria)	8,000 »
192 <i>bis</i>	Concorso nella spesa per la costruzione dell'edificio ad uso di dogana e caserma della guardia di finanza e dei drappelli alpini a Ponte Chianale (Cuneo)	18,000 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	83,700 »
193	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	205,000 »
194	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso dell'agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Prima annualità)	12,000 »
194 <i>bis</i>	Costruzione di locali per la conservazione dei tabacchi in foglie nelle Agenzie di coltivazione di Foiano in Val di Chiana e Cava dei Tirreni, ed ampliamento della manifattura dei tabacchi in Modena - Legge 23 marzo 1899, n. 145	339,000 »
194 <i>ter</i>	Provvista di tabacchi greggi esteri per reintegrazione di scorte - Legge 23 marzo 1899, n. 145	1,500,000 »
		2,056,000 »

(a) Il capitolo n. 190 venne soppresso colla nota di variazione 17 novembre 1899 (Atti parlamentari, n. 32 *bis*).

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

195	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	71,200 »
196	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Idem)	46,200 »
		117,400 »

Partite che si compensano nell'Entrata.

197	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	37,000 »
198	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Idem)	800,000 »
199	Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Idem)	<i>per memoria</i>
		837,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

200	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,782,340 38
-----	--	--------------

DAZIO DI CONSUMO.

Comune di Napoli.

201	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298	11,500,000 »
202	Personale per la riscossione del dazio	1,075,500 27
203	Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo	5,760 »
204	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio	100 »
<i>Da riportarsi</i>		12,581,360 27

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

	<i>Riporto</i>	12,581,360 27
205	Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre	47,320 »
206	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.	31,000 »
207	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre	75,000 »
208	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale	8,000 »
209	Restituzione di diritti indebitamente esatti	15,000 »
210	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	25,000 »
		12,782,680 27
Comune di Roma.		
211	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a)	14,000,000 »
212	Personale per la riscossione del dazio	983,995 18
213	Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio	2,200 »
214	Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre	60,000 »
215	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	24,000 »
216	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre	45,000 »
217	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale	5,000 »
218	Restituzione di diritti indebitamente esatti	15,000 »
219	Fitto di locali per gli uffici e le caserme	34,000 »
		15,169,195 18
Totale delle partite di giro		29,734,215 83

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,523,749 78
Intendenze di finanza e uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour	4,785,430 57
Uffici tecnici di finanza	1,788,601 »
Amministrazione per la formazione del catasto	5,980,260 »
Servizi diversi	1,505,300 »
Debito vitalizio	12,837,000 »
	29,420,341 35

Spese per servizi speciali.

Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:

<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>	22,555,937 67
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	906,862 50
<i>Asse ecclesiastico</i>	1,091,000 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>	19,000 »

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto

16,779,220 90

Amministrazione delle gabelle:

<i>Spese generali</i>	18,914,912 50
<i>Tasse di fabbricazione</i>	2,973,346 »
<i>Dogane</i>	5,689,974 »
<i>Dazio di consumo</i>	12,000 »

<i>Da riportarsi</i>	68,942,253 57
--------------------------------	---------------

	<i>Riporto</i>	68,942,253 57
Amministrazione delle private:		
<i>Spese generali</i>		181,564 16
<i>Servizio del lotto</i>		39,375,564 46
<i>Tabacchi</i>		37,413,850 70
<i>Sali</i>		6,121,664 15
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		4,952,101 64
		156,986,998 68
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		186,407,340 03
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		428,274 90
Spese per servizi speciali.		
Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari:		
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>		763,069 29
<i>Asse ecclesiastico</i>		382,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>		180,000 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		344,500 »
Amministrazione delle gabelle		83,700 »
Amministrazione delle private		2,056,000 »
		3,809,269 29
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		4,237,544 19

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	117,400 »
Partite che si compensano nell'Entrata	837,000 »
<hr/>	
TOTALE della categoria III della parte straordinaria	954,400 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	5,191,944 19
<hr/>	
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	191,599,284 22
<hr/>	
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	29,734,215 83
<hr/>	
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
<hr/>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	190,644,884 22
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	954,400 »
<hr/>	
Totale spese reali	191,599,284 22
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro	29,734,215 83
<hr/>	
TOTALE GENERALE	221,333,500 05
<hr/>	

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1900

PRESIDENTE. Trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Sistemazione delle contabilità comunali e provinciali:

Senatori votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

Il Senato approva.

Modificazioni agli articoli 28 e 31 della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza:

Senatori votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

Il Senato approva.

Convalidazione dei decreti reali 25 agosto e 23 ottobre 1899, coi quali fu autorizzato il prelevamento di somme necessarie per alcune spese ferroviarie dai fondi approvati con le leggi 12 luglio 1894, n. 318 e 30 giugno 1896 n. 251, pei titoli di cui al n. 81 della tabella annessa alla prima delle citate leggi (cap. n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1899-900):

Senatori votanti	73
Favorevoli	70
Contrari	3

Il Senato approva.

Concessione di due lotterie, in esenzione da tasse, a favore della esposizione d'igiene a Napoli e della esposizione agricolo-industriale in Verona, e disposizioni intese a disciplinare per l'avvenire le concessioni di tombole e lotterie:

Senatori votanti	73
Favorevoli	58
Contrari	15

Il Senato approva.

Prestiti per esecuzione di opere riguardanti la pubblica igiene e per la derivazione e condotta di acque potabili:

Senatori votanti	73
Favorevoli	69
Contrari	4

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1899-900 (n. 37).

2. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1899-900 (n. 60);

Norme per il reclutamento e l'avanzamento degli assistenti di 1^a e 2^a classe del corpo del Genio navale (n. 49).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 4 febbraio 1900 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.